



**COMUNE DI NUVOLERA
(Provincia di BRESCIA)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con Deliberazione del C.C. n. ____ del _____

Allegato "A"

25080 NUVOLERA - P.zza G. Soldo 1 - C. F. 80013950177 tel. 030 6916771

PEC: protocollo@pec.comune.nuvolera.bs.it

SOMMARIO:

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4 - SOGGETTO ATTIVO

Articolo 5 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Articolo 6 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

Articolo 7 - BASE IMPONIBILE E SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

Articolo 8 - COSTO DI GESTIONE

Articolo 9 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 10 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 11 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 12 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 13 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 14 - CONTENITORI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 15 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 16 - CONTENITORI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 18 - TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 19 - TRIBUTO PROVINCIALE

Articolo 20 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Articolo 21 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

Articolo 22 - ESENZIONI E RIDUZIONI

Articolo 23 - RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE CHE
PRODUCONO O DISTRIBUISCONO BENI ALIMENTARI, A TITOLO GRATUITO

Articolo 24 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 25 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

Articolo 26 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO

Articolo 27 - AGEVOLAZIONI

Articolo 28 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO (RIFIUTI SPECIALI)

Articolo 29 - VERSAMENTI

Articolo 30 - DICHIARAZIONE

Articolo 31 - TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Articolo 32 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 33 - ACCERTAMENTO E RATEAZIONE DEI PAGAMENTI

Articolo 34 - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 35 - SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 36 - INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO

Articolo 37 - RIMBORSI

Articolo 38 - CONTENZIOSO

Articolo 39 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) prevista dall'art.1, commi da 641 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tassa istituita dal presente Regolamento ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n.147.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Sono escluse dalla TARI:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, le aree adibite a parcheggio gratuito di clienti o dipendenti, le aree adibite esclusivamente al transito di veicoli;
 - b) le aree comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o

conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali, oppure con utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

6. Sono soggetti alla categoria 4 (Esposizione autosaloni) di all'allegato "A", le utenze non domestiche riguardanti l'attività di ambulante di qualsivoglia categoria laddove si dimostri che i locali individuati ed utilizzati quale autorimessa per l'autoveicolo, (destinato all'espletamento della propria attività in modo principale ed esclusivo), non vengano in alcun modo utilizzati per l'attività di vendita o di magazzino.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della tassa è il Comune di Nuvolera relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 5

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani è svolta con modalità tali da rilevare i conferimenti di rifiuto indifferenziato relativo a ciascuna utenza domestica o non domestica.
2. Gli utenti sono tenuti a ritirare la prescritta attrezzatura standard e a conferire i rifiuti differenziati e indifferenziati secondo le modalità indicate dal vigente regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, utilizzando i sacchi e i contenitori forniti dal Comune.
3. La dotazione annuale standard di sacchi è commisurata al livello minimo di conferimento ed è gratuita. Il ritiro di ulteriori sacchi comporterà l'addebito del costo di acquisto dei medesimi, e verrà di volta in volta indicato nelle delibere tariffarie dell'ente.
4. Il Comune può individuare ulteriori contenitori volti al miglioramento del servizio.

Articolo 6

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento le seguenti sostanze:
 - a) Le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

- b) Il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) I rifiuti radioattivi;
- e) I materiali esplosivi in disuso;
- f) Le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) I sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) Le acque di scarico;
- b) I sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) Le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per sradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 7

BASE IMPONIBILE E SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n.147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita

da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; procedure che consentiranno l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna. Sino ad allora si applicano le seguenti disposizioni:

- a) La superficie rilevante per l'applicazione della Tari è costituita, per tutte le utenze, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- b) Conservano validità le superfici dichiarate o accertate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo;
- c) Ai fini dell'attività di accertamento e fino a prova contraria, il Comune può presumere che la superficie assoggettabile a TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte od iscrivibili nel catasto edilizio urbano sia pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

2. Attuato l'allineamento tra i dati catastali relativi alla generalità delle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art.9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile alla TARI;

- a) Delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte od iscrivibili nel catasto edilizia urbano sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo di criteri stabiliti dal Decreto del presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili, rispetto dell'art.6 della Legge 27 luglio 2000, n.212;
- b) Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. La superficie calpestabile è misurata per i locali al netto dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima fino a m. 1,50 e, per le aree scoperte, al filo interno dei muri (se esistenti) o al confine, al netto di eventuali costruzioni.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Articolo 8

COSTO DI GESTIONE

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, al netto della maggiorazione per i servizi indivisibili e del tributo provinciale:
 - a) Per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) Per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Articolo 9

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 4 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 4.
6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
7. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
8. Il consiglio comunale con specifica deliberazione deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale; la deliberazione anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
9. Le tariffe possono essere modificate per ripristinare l'equilibrio del piano finanziario ai sensi dell'art. 192, del D.lgs. 267/2000.

Articolo 10

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. La tariffa è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

5. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi redatto dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvato dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

6. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

- a) Per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) Per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

7. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, che adottino sistemi di compostaggio, prevista dell'art. 14, comma 18, D.L. 201/2011, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con il limite massimo del 15%. L'utenza dovrà dare immediata comunicazione della cessazione dell'utilizzo del sistema di compostaggio; potranno essere effettuati sopralluoghi presso le utenze domestiche per verificare l'effettivo utilizzo del sistema dichiarato.

Articolo 11

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 18, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 12

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata rapportando i costi variabili relativi alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio pubblico dalle utenze domestiche, alla quantità di rifiuti prodotti da ciascuna utenza, secondo quanto ai successivi commi.

La composizione dei nuclei famigliari degli occupanti, per le utenze domestiche, viene posta in correlazione, con i costi variabili relativi alla raccolta del rifiuto indifferenziato.

Il Comune determina il volume previsto del rifiuto indifferenziato da imputare a ciascuna tipologia di utenza in funzione del numero degli occupanti, e, in relazione a tale volume, la quota variabile, in modo tale da coprire i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche.

Suddetta quota variabile verrà applicata, e calcolata, una sola volta pur in presenza di più superfici presenti sul territorio comunale riferite allo stesso nucleo come utenza domestica.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria; suddetti coefficienti in vigore fino al 31.12.2015, sono stati sostituiti dal nuovo sistema di rilevazione degli "svuotamenti", con decorrenza dal 01.01.2016, parte variabile; svuotamenti che verranno di volta in volta determinati in sede di approvazione della tariffe previsionali Tari.

5. Alle utenze che effettuino conferimenti superiori a quanto previsto nel comma precedente, potrà essere addebitato il costo dei maggiori rifiuti conferiti, determinato dal Comune, in modo da disincentivare tali ulteriori conferimenti. Agli utenti che non abbiano tempestivamente ritirato i contenitori ed i sacchi di cui al successivo articolo 14 verrà addebitato, a questo titolo, un importo pari al doppio della quota variabile di spettanza. Gli introiti così ottenuti saranno destinati prioritariamente a coprire tutti i residui costi variabili ed eventuali sbilanci di gestione dell'anno di competenza; per la parte eventualmente residua saranno imputati alla gestione successiva.

6. E' compresa nella quota variabile di cui al comma 2 la fornitura annuale dei sacchi indicati al secondo comma dell'articolo 14. Saranno invece addebitati a parte, in base al costo specifico stabilito dal Comune di volta in volta in sede di deliberazione tariffaria i prelievi di ulteriori sacchi.

7. In caso di perdita o indisponibilità del dato relativo al quantitativo o volumetria di rifiuti indifferenziati conferiti, la quota variabile verrà computata in via presuntiva, sulla base dei conferimenti effettuati in periodi precedenti e/o successivi, o in mancanza, in base a dati medi relativi alla specifica tipologia di utenza.

8. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a case vacanze e simili strutture ricettive, le quali vanno collocate nella categoria "06 - Alberghi senza ristorante". Nella medesima categoria rientrano i "Bed and Breakfast", per i quali si applica nella misura ridotta del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, se adibiti ad uso stagionale e discontinuo per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Per i restanti periodi dell'anno d'inattività ai medesimi locali viene applicata la tariffa "04 - Esposizioni, autosaloni".

Articolo 13

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dalla data del verificarsi dell'evento; suddette variazioni potranno essere rilevate sia dall'Ufficio Tributi, comunicando al contribuente quanto accertato e la variazione apportata, che attraverso la presentazione della prescritta denuncia da parte del contribuente, ai sensi dell'art.18 comma 4, entro 30 gg. dalla data delle modificazioni intervenute.

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e le badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche

occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità.

4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Articolo 14

CONTENITORI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ogni utenza è di norma dotata dei seguenti contenitori per la raccolta differenziata porta a porta:

Rifiuto	Contenitore	N° componenti
Indifferenziato	n.1 Bidone da 50 Lit. dotato di microchip (grigio)	Fino a 2 componenti
Indifferenziato	n.1 Bidone carrellato da 120 Lit. dotato di microchip (grigio)	Da 3 componenti e oltre
Organico	n. 1 Contenitore da Lit. 20 (marrone)	=====
Vetro alluminio e metallo	n. 1 Bidone da 40 Lit. (blu)	=====

2. Ad ogni utenza vengono inoltre attribuiti annualmente e gratuitamente i seguenti sacchi per la consegna dei rifiuti:

Rifiuti	Sacchi
Organico	- n. 200 Sacchi di carta per utenze di 4 o più componenti - n.150 sacchi di carta per utenze fino a 3 componenti
Plastica	n. 75 Sacchi da 110 Lit. (gialli)
Pannolini bambini e adulti	- n. 125 Sacchi azzurri (solo nel caso di attivazione del servizio raccolta dedicato ai bambini di età inferiore ai 3 anni e per adulti)

3. I contenitori assegnati devono essere restituiti alla chiusura dell'utenza. In caso contrario ne sarà addebitato il costo.
4. Si procede alla sostituzione gratuita dei contenitori in caso di danneggiamento, salvo addebito dei danni all'eventuale responsabile.

Articolo 15

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata commisurando i costi variabili relativi alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio pubblico dalle utenze non domestiche alla quantità di rifiuti prodotti da ciascuna utenza, secondo i commi seguenti.
3. Sulla base di rilevazioni statistiche, relative al territorio comunale, ed agli obiettivi di raccolta differenziata, il Comune determina il volume previsto di rifiuto indifferenziato residuo da imputare annualmente a ciascuna tipologia di utenza, in funzione dell'attività in essa esercitata, e in relazione a tale volume individua la quota variabile in modo da coprire i costi variabili imputabili alle utenze non domestiche.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. Nel caso di rifiuti assimilati ai sensi dell'art. 17, comma 2, il coefficiente K_d applicato è pari al rapporto tra la quantità globale (in kg.) di rifiuti assimilati prodotti dall'utenza e la superficie complessiva dell'utenza, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti.
5. In caso di perdita o indisponibilità del dato relativo alla volumetria di rifiuti prodotti, il calcolo della quota variabile verrà effettuato in via presuntiva, sulla base dei conferimenti effettuati in periodi precedenti e/o successivi, o in mancanza, in base a dati medi relativi alla specifica tipologia di utenza.
6. Ad ogni utenza non domestica sono assegnati contenitori per la raccolta del rifiuto indifferenziato, con volume correlato all'attività svolta e alle superfici occupate, e se necessari idonei contenitori/sacchi per il conferimento dei rifiuti differenziati di carta, vetro/lattine, organico e plastica. L'eventuale costo aggiuntivo dei sacchi prelevati da ciascuna utenza verrà distintamente stabilito prioritariamente di volta in volta in sede di determinazione delle tariffe annuali del servizio TARI.

Articolo 16

CONTENITORI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ogni utenza è di norma dotata dei seguenti contenitori per la raccolta differenziata porta a porta:

Rifiuto	Contenitore	Note
Indifferenziato	n.1 Bidone carrellato da 120 Lit. dotato di microchip (grigio)	=====
Indifferenziato	n.1 Bidone carrellato da 360 Lit. dotato di microchip (grigio)	Solo su richiesta
Organico	n. 1 Contenitore da Lit. 120 o 240 (marrone)	=====
Vetro alluminio e metallo	N. 1 Bidone da 40 o 120 o 240 Lit. (blu)	=====

2. Ad ogni utenza vengono inoltre attribuiti annualmente e gratuitamente i seguenti sacchi e contenitori per la consegna dei rifiuti nelle modalità e limiti sotto riportati:

Rifiuti	Sacchi
Plastica	Nessuna limitazione nella fornitura di sacchi da 110 Lit. (gialli) od in alternativa contenitori carrellati da Lt. 120 a Lt. 1100
Carta	Contenitori carrellati secondo le necessità dell'utenza da Lt.120 a Lt. 1100

3. I contenitori assegnati devono essere restituiti alla chiusura dell'utenza. In caso contrario ne sarà addebitato il costo.

4. Si procede alla sostituzione gratuita dei contenitori in caso di danneggiamento, salvo addebito dei danni all'eventuale responsabile.

Articolo 17

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le categorie delle utenze non domestiche sono quelle di seguito indicate, fatta salva la facoltà di fissare in sede di determinazione delle tariffe ulteriori categorie o sottocategorie di utenza:

Comuni fino a 5.000 abitanti

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso sia alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq. sia nel caso di immobili che presentano diversa destinazione d'uso facenti riferimento alla stessa utenza non domestica ubicati in località diversa rispetto al complesso principale.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata limitatamente alla superficie interessata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 18

TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%.

4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ed assimilati.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime con le modalità e nei tempi previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero mediante F24.

6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti ed in quanto compatibili, soltanto le riduzioni ed agevolazioni di cui agli articoli 15 e 15.ter.

7. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 19

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare la TARI giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili.

Articolo 20

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- h) per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli dei clienti e dei dipendenti, le aree verdi in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 21

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 14.

Articolo 22

ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. La tassa è dovuta nella misura 20 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura:

- del 30 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri;

- del 40 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, compresa tra 300 metri e 500 metri.

5. Al fine di promuovere la raccolta differenziata, il Comune ha la facoltà di istituire un apposito fondo incentivante da destinare alla riduzione della parte fissa e variabile della tariffa delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in proprio del materiale prodotto, secondo criteri stabiliti dalla Giunta Comunale; come meglio richiamato nell'art.15.ter, comma 3 del presente regolamento.

Articolo 23

RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE CHE PRODUCONO O DISTRIBUISCONO BENI ALIMENTARI, A TITOLO GRATUITO

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30%, della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti.

2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166.

3. Al fine di consentire la riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, le associazioni assistenziali o di volontariato devono chiedere preventivamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, al Comune di Nuvolera l'iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Comune stesso. Il Comune, al fine dell'iscrizione nell'elenco specificato, verifica la natura dell'associazione, anche in base allo statuto della stessa. Il Comune informa, entro il successivo 15 dicembre, l'associazione richiedente relativamente all'iscrizione o meno della stessa nell'elenco di cui sopra.

4. Il Comune pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo, sul proprio sito istituzionale l'elenco delle associazioni assistenziali o di volontariato iscritte a seguito della verifica di cui al comma 3.

5. Le associazioni assistenziali o di volontariato di cui al comma 1 di rilevanza nazionale sono iscritte di diritto nell'elenco di cui al comma 4.

6. Per poter godere della riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, i contribuenti devono cedere le eccedenze alimentari alle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 4 del presente articolo. La cessione di eccedenze alimentari ad associazioni non iscritte nel citato elenco non comporterà la riduzione della tassa sui rifiuti prevista dal precedente comma 1.

7. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari in un anno a cento chilogrammi ed è così determinata:

- a) Per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e cinquecento chilogrammi, si applica una riduzione del 10%;
- b) Per le attività che cedono un quantitativo superiore a cinquecento chilogrammi e non superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 20%;
- c) Per le attività che cedono un quantitativo superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 30%.

8. Il riconoscimento alla riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco, su di un modello predisposto dal Comune, delle quantità di prodotti alimentari ceduti per ciascuna associazione nell'anno precedente.

9. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.

10. L'ammontare complessivo delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune nel piano finanziario di cui all'articolo 8 del presente regolamento. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

11. Il Comune verifica, anche a campione, interpellando le associazioni indicate nell'elenco di cui al comma 8, quanto comunicato dai contribuenti della tassa sui rifiuti che richiedono la riduzione di cui al comma 1.

Articolo 24

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La TARI si applica in misura ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
- b) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% nella parte fissa e in quella variabile come previsto dell'art. 14, comma 18, D.L. 201/2011, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999. La riduzione è subordinata alla presentazione e sottoscrizione di apposita dichiarazione, entro il 30 novembre dell'anno precedente, di praticare il compostaggio domestico continuativo e la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli.

4. La riduzione è revocata qualora il dispositivo di compostaggio risultasse inutilizzato, o non più presente presso l'utenza, o qualora l'utente non consenta l'utilizzazione dei controlli e all'utente è addebitato l'ammontare di tutte le riduzioni fruite, fino ad un massimo di cinque annualità, oltre alle eventuali ulteriori sanzioni applicabili.

5. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 25

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 %, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte (come ad esempio i posteggi per i banchi di mercato nella giornata settimanale stabilita) adibiti ad uso stagionale occupati o condotti in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione ufficiale rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 36.

4. Relativamente alle attività di ristorazione in agriturismo alle superfici adibite alla somministrazione viene applicata la tariffa "16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie" per i giorni di effettiva attività di "preparazione e somministrazione di pasti e bevande", come risultante dal "Certificato attestante il rapporto di connessione tra attività agrituristica ed attività agricola (art.152 L.R. 31/2008 e successive modifiche ed integrazioni).

5. Relativamente alle attività di ristorazione stagionale alle superfici adibite alla somministrazione viene applicata la tariffa "16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie" per i giorni di effettiva attività di "preparazione e somministrazione di pasti e bevande" come risultante dall'atto autorizzativo / SCIA, mentre per il restante periodo dell'anno ai medesimi locali viene applicata la tariffa "04 - Esposizioni, autosaloni".

Art. 26

RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati, di seguito indicati, che il produttore dimostri di aver avviato in proprio al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. Per le utenze non domestiche, sulla sola parte variabile della tariffa di cui agli artt.27 comma 1 e 31 comma 2 è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'Ente Gestore, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati (esclusi gli imballaggi secondari e terziari), riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, da presentarsi al comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo per l'anno precedente, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi "kd" della specifica attività, di cui al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore all'80% della parte variabile della tariffa, viene determinata moltiplicando le quantità documentate di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviati a recupero per una percentuale non superiore al 50% del costo unitario a carico del Comune "Cu" di cui al punto 4.4 all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche), come desumibile dal Piano Finanziario di cui all'art. 5.bis, e dalle relative deliberazioni tariffarie. Nel calcolo delle quantità recuperate non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale. Per fruire della presente riduzione è

necessario aver restituito entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento i contenitori per la consegna dei rifiuti recuperabili e non aver ritirato sacchi presso i distributori.

4. I rifiuti assimilati agli urbani, ai fini del riconoscimento della riduzione del presente articolo sono i seguenti:

CER 150101 Imballaggi in carta e cartone

CER 150102 Imballaggi in plastica

CER 150107 Imballaggi in vetro

CER 200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

CER 150103 Imballaggi in legno

5. Il Comune potrà integrare il servizio pubblico con servizi di raccolta aggiuntivi dedicati alle utenze non domestiche caratterizzate da frequenze e quantità tali da necessitare di un servizio dedicato. I costi di questi servizi aggiuntivi saranno a carico delle utenze stesse. I rifiuti raccolti potranno concorrere alla riduzione di cui al punto 3.bis in quanto effettiva quantità avviata al recupero dall'utenza stessa.

6. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 1° di marzo dell'anno successivo, corredato della documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

7. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi avvisi di pagamento della tariffa.

8. Il produttore che ha beneficiato della riduzione, nel caso in cui sia obbligato, deve presentare, a specifica richiesta, il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento.

9. L'ammontare globale annuo delle riduzioni ammissibili ai sensi del presente articolo non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 27

AGEVOLAZIONI

1. Sono soggette al pagamento della sola parte fissa della tariffa, calcolata con riferimento ad un solo occupante:

a) le utenze domestiche di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione, tenute a disposizione dei soggetti residenti in R.S.A. o in istituti sanitari di cui all'articolo 16, comma 5, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo;

b) utenze domestiche non occupate, a condizione:

1) che i consumi relativi all'energia elettrica e gas evidenzino il mancato uso dei locali;

2) che venga restituita l'intera dotazione consegnata all'utente;

3) che non venga effettuato alcun tipo di conferimento.

2. Sono soggette al pagamento della sola parte fissa della tariffa le utenze non domestiche non occupate a condizione:

1) che i consumi relativi all'energia elettrica e gas evidenzino il mancato uso dei locali;

2) che venga restituita l'intera dotazione consegnata all'utente;

3) che non venga effettuato alcun tipo di conferimento.

Ai fini del calcolo della quota fissa da addebitare, le utenze non domestiche soggette alla riduzione di cui al presente comma, potranno essere assoggettate alla tariffa della categoria cod. 04 "Esposizioni, autosaloni".

4. La parte variabile della tariffa è ridotta del 50%: a) per le aree ed i locali, occupati da Stato, Regione, Provincia e Comune, utilizzati esclusivamente a fini istituzionali comprese le scuole pubbliche; b) per i locali e le aree adibiti ad attività scolastiche private legalmente riconosciute ed equiparate alle pubbliche; c) per i locali e le aree occupati da Aziende Sanitarie Locali, Enti ospedalieri ed Enti Sanitari di diritto pubblico, enti di assistenza e beneficenza, oratori parrocchiali, abitazioni collettive (quali collegi, convitti, monasteri e simili) e comunità alloggio, ONLUS, associazioni culturali, sportive dilettantistiche, di culto e quelle d'arma e combattentistiche a carattere nazionale; d) Residenze Socioassistenziali Anziani (R.S.A.) e asili nido.

5. Nell'ambito degli interventi socio assistenziali il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa.

6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

7. Si applicano il secondo e il sesto comma dell'articolo 24.

Articolo 28

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI

AL PUBBLICO SERVIZIO (Rifiuti speciali)

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 2, comma 4, Decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) Le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) Le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dalla TARI le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 17, comma 1, fatto salvo quanto al comma 2 del medesimo articolo.

4. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 marzo dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali.

Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo gli interessati devono:

A) Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie dei rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER e le relativa quantità presunte. Ai fini dell'esclusione la relativa dichiarazione dovrà essere presentata:

- a) entro il mese di gennaio di ciascun anno per l'esclusione dell'intera annualità;
- b) entro il mese di luglio per l'esclusione del secondo semestre.

B) Comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione, di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a

proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da TARI, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, computando l'intera superficie su cui l'attività è svolta in ragione delle percentuali indicate nel seguente elenco.

Attività	% di computo
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	75
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	55
Elettrauto	65
Caseifici, cantine sociali	55
Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, fonderie,	55
Lavorazioni ceramiche, smalterie	55
Officine di carpenteria metallica	55
Tipografie, stamperie, vetrerie	75
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	75
Lavorazioni di materie plastiche, vetro resine	75

Articolo 29

VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari e postali, eventualmente specificate sugli inviti di pagamento; ovvero tramite bollettino di conto corrente postale.

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale.

3. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti entro il mese di luglio dell'anno d'imposizione ed entro il mese di marzo dell'anno successivo con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

4. Nel caso di pagamento in unica soluzione, il Comune procederà ad effettuare i dovuti conguagli a seguito del calcolo degli svuotamenti dei rifiuti effettuati dal contribuente tramite il servizio "porta a porta".

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.

7. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

8. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo quando di verificano:

a) Gravi calamità naturali o pandemie;

b) Particolari situazioni di disagio socio-economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Articolo 30

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. In ragione della modalità di svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, la dichiarazione deve essere presentata entro i 30 (trenta) giorni successivi al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) Per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia, numero degli occupanti e i dati identificativi del proprietario dell'alloggio;

b) Per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi dei soggetti occupanti l'alloggio (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e i dati identificativi del proprietario dell'alloggio;

c) L'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) La superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) I dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) L'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali al fine di provvedere al ritiro ovvero alla riconsegna dei contenitori assegnati.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. I predetti uffici devono comunicare con cadenza mensile, l'elenco dei provvedimenti dai quali possano derivare variazioni che interessino i contribuenti della TARI.

Articolo 31

TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Gli atti e i documenti relativi all'applicazione dell'imposta potranno essere trasmessi al Comune mediante deposito diretto, oppure spedita con raccomandata A.R. o mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

2. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

3. Restano salve le disposizioni normative che disciplinano la notificazione degli atti.

Articolo 32

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari relativi alla TARI, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Articolo 33

ACCERTAMENTO E RATEAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Sia l'imposta ordinaria sia quella derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di mora computati nella misura del vigente tasso legale, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza da giorno in cui sono divenuti esigibili.

5. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

6. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro gg. 30 dalla scadenza della predetta rata.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 34

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 35

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 36

INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO

1. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.

2. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 22, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione ai sensi dell'art.21.

Articolo 37

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 22, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 17, comma 5, del presente regolamento.

Articolo 38

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia, ove adottato.

Articolo 39

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità del prelievo per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria e ai principi del diritto tributario.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.